



Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge regionale:

“Introduzione del Metodo Previdenziale Contributivo per i Consiglieri Regionali eletti nelle Legislature decima e successive”

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 1.778 del 18/11/2018

Classificazione.....2.5.....

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M...'.

Proposta di Legge

“Introduzione del Metodo Previdenziale Contributivo per i Consiglieri Regionali eletti nelle Legislature decima e successive”

Relazione descrittiva ai sensi dell'art. 63 commi 1 e 2, Regolamento Interno del Consiglio Regionale

La presente proposta di Legge, che si compone di 10 articoli, si prefigge la precipua finalità di introdurre per i Consiglieri Regionali il sistema previdenziale di tipo contributivo, considerato che, ad oggi, la Regione Calabria è caratterizzata da un vuoto normativo causato dalla mancata previsione, nel corso della IX Legislatura, del summentovato metodo.

Più particolarmente, l'Art. 1 oltre ad evidenziare l'abolizione del c.d. Istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla X Legislatura in virtù dell'emissione di una apposita Legge Regionale, introduce il sistema previdenziale basato sul metodo di calcolo contributivo in favore dei Consiglieri Regionali neo eletti.

Inoltre, recependo in toto la disciplina prevista in subiecta materia dai Regolamenti Interni delle due Camere, la medesima proposta di legge oltre ad introdurre il nuovo sistema di calcolo contributivo indica il requisito anagrafico che permette al Consigliere Regionale di accedere al trattamento previdenziale.

In aggiunta, si prevede la creazione, presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), della “Gestione Separata della Previdenza dei Consiglieri Regionali” all'interno della quale confluiscono i contributi previdenziali che verranno destinati esclusivamente al finanziamento dei trattamenti stessi; viene, altresì, data facoltà al Consigliere Regionale, una volta raggiunta l'età pensionabile, di riunire i contributi previdenziali versati dal Consiglio Regionale con quelli già versati precedentemente e successivamente inferenti altre attività lavorative espletate.

E' previsto il riconoscimento in favore del Consigliere Regionale dell'assegno di fine mandato a titolo di indennità di reinserimento.

Viene, altresì, proposta la sospensione o la decadenza del trattamento previdenziale secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Relazione finanziaria

In attuazione degli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica al fine di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, la presente proposta di legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Pertanto, permangono ad oggi, le esigenze di adeguare il sistema previdenziale dei consiglieri regionali alla legge già in vigore, atteso che allo stato attuale in Calabria e solo in Calabria nella legislatura per i consiglieri regionali eletti e gli assessori in carica non esiste alcun sistema contributivo previdenziale essendo stato abrogato il vecchio sistema di corresponsione dei vitalizi nella precedente legislatura.

Secondo questi dettami, il tutto comporterà, da una parte, un notevole risparmio sul bilancio regionale e, dall'altra, un adeguamento alle norme vigenti.

Alla spesa necessaria per gli scopi e le funzioni della presente legge si farà fronte con i fondi previsti nel Programma 01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio generale della Regione Calabria. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio. Detti fondi, saranno impegnati per le diverse finalità occorrenti all'attuazione della presente legge per come disposto nell'articolato seguente.

Art. 1

Trattamento economico post-mandato

Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica regionale, stante l'intervenuta abrogazione dell'Istituto dell'assegno vitalizio a seguito della Legge Regionale 7 ottobre 2011, n. 38, (Modifica della Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3), con la presente Legge è introdotto, a decorrere dalla X Legislatura, un sistema previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo in favore dei Consiglieri Regionali.

ART. 2

Versamento dei contributi previdenziali

1. Il Consigliere Regionale nel corso del mandato istituzionale è tenuto a versare i contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'emolumento previsto dalla Legge in siffatta materia, al fine di determinare il proprio trattamento previdenziale.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1, sono eseguiti dai competenti Uffici del Consiglio Regionale.

ART. 3

Modalità di calcolo del sistema contributivo

Il nuovo sistema di calcolo contributivo si applica:

- a) integralmente al Consigliere Regionale eletto per la prima volta a decorrere dalle Legislature X e successive;
- b) con sistema pro-rata nell'ipotesi in cui il Consigliere regionale è cessato dal mandato precedente (IX Legislatura) e successivamente rieletto. Tale calcolo è determinato dal totale della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato nel corso della IX Legislatura e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato esercitato nell'Ente stesso.

ART. 4

Requisito di accesso al trattamento previdenziale

Il Consigliere Regionale acquisisce il diritto di accesso al trattamento previdenziale come previsto dalle norme vigenti per il trattamento pensionistico dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

ART. 5

Reversibilità

Al trattamento previdenziale di cui alla presente Legge si applica la disciplina della reversibilità prevista in materia statale.

ART. 6

Istituzione gestione separata presso l'INPS

1. Il Consiglio Regionale della Calabria di concerto con i competenti Organi dello Stato e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) promuove la creazione, presso il predetto Istituto, della "Gestione Separata della Previdenza dei Consiglieri Regionali" in cui verranno versate tutte le quote di contribuzione previdenziale destinate esclusivamente al finanziamento dei trattamenti stessi.
2. E' riconosciuta al Consigliere Regionale, previo raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione, la facoltà di riunire i contributi previdenziali versati dal Consiglio Regionale con quelli precedentemente e successivamente versati a seguito dello svolgimento di altre attività lavorative.

ART. 7

Indennità di reinserimento e di fine mandato

A far corso dalla X Legislatura e successive, al Consigliere Regionale è riconosciuto il trattamento di fine rapporto per come previsto dalle norme vigenti per i dipendenti della Pubblica Amministrazione

ART. 8

Sospensione del trattamento previdenziale

1. E' prevista la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale del Consigliere Regionale in godimento in caso di nuova elezione o nomina ad altra carica pubblica.
2. Il medesimo trattamento viene nuovamente corrisposto qualora l'incarico, che originariamente ha determinato la sospensione, è concluso.

ART. 9

Cause di sospensione del trattamento previdenziale

L'erogazione del trattamento previdenziale viene sospeso o decade in base a quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

ART. 10

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



ANNO	Quota annua a carico del consigliere (8,85% di € 5.100)	Quota annua a carico del Consiglio (23,80% di € 5.100)	TOTALE contributi annui (32,65% di € 5.100)
2015	€ 5.416,20	€ 14.565,60	€ 19.981,80
2016	€ 5.416,20	€ 14.565,60	€ 19.981,80
2017	€ 5.416,20	€ 14.565,60	€ 19.981,80
2018	€ 5.416,20	€ 14.565,60	€ 19.981,80
2019	€ 5.416,20	€ 14.565,60	€ 19.981,80
TOTALE	€ 27.081,00	€ 72.828,00	€ 99.909,00

- Quota mensile a carico del Consigliere € 451,35.
- Quota mensile a carico del Consiglio € 1.213,80.

Trattamento di fine mandato.

ANNO	Quota annua a carico del consigliere (2,50% dell'80% di € 5.100)	Quota annua a carico del Consiglio (3,60% dell'80% di € 5.100)	TOTALE contributi annui (6,10% dell'80% di € 5.100)
2015	€ 1.224,00	€ 1.762,56	€ 2.986,56
2016	€ 1.224,00	€ 1.762,56	€ 2.986,56
2017	€ 1.224,00	€ 1.762,56	€ 2.986,56
2018	€ 1.224,00	€ 1.762,56	€ 2.986,56
2019	€ 1.224,00	€ 1.762,56	€ 2.986,56
TOTALE	€ 6.120,00	€ 8.812,80	€ 14.932,80

- Quota mensile a carico del Consigliere € 102,00
- Quota mensile a carico del Consiglio € 146,88